

Se si dicesse: « Potranno tuttavia compiersi nell'interesse del ricorrente quegli atti di urgenza, la cui omissione potesse recare un pregiudizio » si ha il dritto di domandare, ma quale pregiudizio? Siamo adunque intesi intorno al concetto o, almeno, pare che dovremmo essere intesi, altrimenti la qualità, il carattere sospensivo del ricorso se ne va per aria. Se si possono compiere tutti gli atti, quegli atti la mancanza dei quali potesse produrre un pregiudizio, allora, torno a dire, la sospensiva del reclamo della intendenza di finanza sfumerebbe addirittura. Per renderla efficace e, nel tempo stesso, per non portare pregiudizio alla parte ammessa al gratuito patrocinio si è attribuito questo effetto della sospensiva del ricorso; ma voi potete compiere quegli atti di urgenza che, a somiglianza di quelli preveduti dall'articolo 22 (che fa l'ipotesi delle diverse parti litiganti che ricorrono l'una contro l'altra per ottenere o respingere l'ammissione al patrocinio gratuito) possono arrecare un pregiudizio irreparabile.

Io sentirò l'onorevole Berio quali altre spiegazioni vorrà dare del suo emendamento, per quindi dargli una risposta definitiva a nome della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Berio ha facoltà di parlare.

BERIO. L'onorevole relatore avrebbe completamente ragione se la disposizione dell'articolo 22 si riferisse a casi uguali a quelli che contempla l'articolo 3 delle modificazioni. Ma noi siamo in un terreno perfettamente opposto.

Diffatti l'articolo 22 riflette l'ammissione dei ricorrenti al gratuito patrocinio, ed allora si capisce che il ricorso contro il decreto d'ammissione abbia effetto sospensivo, e si spiega come l'articolo 22 faccia l'eccezione solo per i casi d'urgenza sui quali il ritardare l'ammissione arreca un danno irreparabile, perchè non essendo iniziate le cause non sono in corso tirannie di termine a difendersi od a fare le prove. Ma qui invece siamo in tema di causa già in corso, sulla quale, il giudicare come e quando un pregiudizio possa divenire irreparabile è troppo ardua e pericolosa cosa.

Supponga l'onorevole relatore che mentre dura l'istruttoria della causa, un decreto dell'intendente di finanza dica non doversi continuare il gratuito patrocinio: ecco che cosa può avvenire, si tratta, ad esempio, di ammettere una prova, il termine è perentorio per dedurla e per denunciare i testimoni, ma può darsi che l'ammissione di quella prova non paia necessaria sotto pena di un pregiudizio irreparabile e la sospensione del decreto non ha luogo.

Ma se poi la ulteriore istruttoria dimostrerà che

lo scopo si sarebbe vinto quando la prova si fosse fatta, chi risarcirà il povero del danno sofferto?

E poi l'articolo non dice a chi debba deferirsi il giudizio dell'irreparabilità del danno. Insomma la disposizione, se non si rimedia a questo difetto, rischia di diventare sovranamente ingiusta.

Così ritenga l'onorevole relatore un altro inconveniente che a mo' d'esempio gli accenno: si tratta di deliberare in un termine fisso, se il decreto fosse sospensivo della gratuita clientela la deliberazione diverrebbe impossibile, e intanto la causa rimane ferma al ruolo. Chi può dire, in questo caso, al povero, non avete bisogno di dare nuove deliberazioni di far produzione d'un documento?

Io vorrei pregare quindi l'onorevole relatore di considerare la differenza grande che passa tra l'articolo 22 del decreto del 1865, che contempla le cause da ammettersi al gratuito patrocinio, e l'articolo 3 che riflette solo quelle in corso, le quali per un solo capriccio dell'intendente verrebbero ad essere improvvisamente interrotte e non di rado completamente rovinate.

Insisto pertanto che siano tolte le parole « un'irreparabile » e resti il periodo così: « la cui omissione possa recar pregiudizio. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

INDELLI, relatore. La Commissione non ha altro scopo che di rendere sempre più accettabile questo disegno di legge, e di chiarire sempre maggiormente che non vi è alcuna di quelle restrizioni che da altri si sono immaginate. Quindi d'accordo coi miei colleghi della Commissione e d'accordo coll'onorevole ministro, vorrei contentare l'onorevole Berio in questo modo. Sono anche più largo di lui. Io vorrei che qui si dicesse così:

« Tale ricorso sarà sospensivo; ma potranno compiersi dalla parte ammessa al gratuito patrocinio gli atti d'urgenza. »

Mi pare che così potrebbe andare.

BERIO. Va benissimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

LUCHINI ODOARDO. A me sembra che nella relazione dell'articolo 3 si sia incorsi in un'omissione, sulla quale richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione. Se l'intendente non è persuaso della giustizia del decreto della Commissione, la quale ammette taluni al patrocinio gratuito, ricorre, e il ricorso si giudica in camera di consiglio; ma non è detto se sopra questo ricorso si debba giudicare, udita la parte interessata, quella parte che l'intendente vuole escludere dal beneficio del patrocinio gratuito.